



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cosa fare quando la giustizia sbaglia

Autore: Redazione | 11/06/2018



La responsabilità dei giudici e i mezzi di impugnazione (appello, ricorso per Cassazione e revocazione straordinaria). Cosa fare quando la sentenza è il frutto di un errore.

«La giustizia è ingiusta»: chissà quante volte hai sentito o detto questa frase. Il fatto è che, se due persone si fanno causa e sono in buona fede, nel senso che ritengono entrambe di avere ragione, per forza di cose alla fine del processo ci

sarà qualcuno che resterà deluso e che dirà che la giustizia è ingiusta. Lo dico da avvocato: non ho mai visto una persona che, perdendo una causa, abbia detto «Il giudice è stato saggio». Eppure non possiamo pensare che tutti i magistrati sbaglino o siano in malafede. La legge del resto consente loro di avere opinioni diverse e finanche di cambiarle a distanza di poco tempo. Ciò nonostante, è possibile che un giudice prenda una cantonata. Tant'è vero che la legge prevede dei rimedi per ovviare a tali errori. Allora, **cosa fare quando la giustizia sbaglia?** Ci sono numerosi rimedi. Di tanto parleremo in questo articolo.

La prima cosa di cui tenere conto è che, per il nostro ordinamento, più importante di una decisione corretta è la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici. Se ciascuno potesse rimettere in discussione, in qualsiasi momento, una sentenza ottenuta diversi anni prima si paralizzerebbe la vita economica e sociale dell'intero Paese. Facciamo un esempio. Immaginiamo di vendere una casa e di subire una contestazione da parte dell'acquirente in merito a dei presunti difetti dell'immobile. Il giudice ci dà ragione. Da allora passano diversi anni; l'immobile intanto viene venduto. Il nuovo titolare ci ripropone la stessa causa per le medesime censure, causa che vinciamo una seconda volta. Alla sua morte, gli eredi attaccano di nuovo sullo stesso fronte. E così via. Una possibilità del genere finirebbe per rendere impossibile qualsiasi rapporto tra privati o con lo Stato. Per cui la legge fissa un **termine** entro cui contestare gli errori della giustizia: alla sua scadenza la decisione del tribunale, anche se errata, diventa irrevocabile.

L'impugnazione della sentenza

Fatta questa premessa possiamo vedere **cosa fare quando la giustizia sbaglia**. In generale è sempre possibile presentare **appello** e, contro quest'ultimo, il **ricorso per Cassazione**. Ecco perché si dice che esistono tre gradi di giustizia (anche se, in realtà - per come meglio vedremo a breve - non è proprio così). Contro le decisioni del tribunale si può ricorrere, entro 30 giorni, alla Corte di Appello; mentre, contro le decisioni del giudice di pace, si può ricorrere, sempre entro 30 giorni, al tribunale.

Il giudice di secondo grado è chiamato a rivedere integralmente il processo di primo grado. Tuttavia ciascuna delle parti non può richiedere ulteriori prove o sollevare nuove questioni non presentate già in primo grado. Diversamente, la decisione su tali aspetti - che sarebbe fornita per la prima volta - non avrebbe la

possibilità di essere a sua volta appellata e le parti avrebbero, almeno su di esse, un solo grado di giudizio. Ecco perché **prove e contestazioni vanno fatte tutte in primo grado**: dopo è troppo tardi. Solo eccezionalmente, dimostrando di essere stati nell'impossibilità di acquisire tali prove sin da principio, il giudice può ammetterle anche in un momento successivo.

Contro le sentenze di appello è possibile presentare **ricorso per Cassazione** entro 60 giorni. In realtà, non si tratta di un terzo grado di giudizio perché il giudice non può rivedere tutta la controversia, ma solo alcuni aspetti limitati all'interpretazione della legge (sostanziale o processuale) o ai contratti collettivi. Ad esempio, la Suprema Corte non può valutare se il giudice di primo grado ha dato il giusto peso alle prove, ma deve verificare se questi non ha attribuito alla legge un significato diverso rispetto a quello che essa ha (o meglio, che le è stato dato in precedenza dalla stessa Cassazione).

Cosa fare se la sentenza sbagliata diventa definitiva?

Come abbiamo anticipato, una volta che spirano i termini per contestare l'errore della giustizia non c'è più modo - salvo quanto diremo a breve - di farlo correggere. In questi casi si dice che la sentenza **passa in giudicato** o, secondo una terminologia comune, "diventa definitiva". In particolare, la sentenza diventa definitiva quando:

- vengono esperiti tutti i mezzi di impugnazione;
- scadono i termini per esperire le impugnazioni previste dalla legge.

All'esito di uno di questi due eventi la sentenza non può più essere corretta.

Se la sentenza è definitiva si può ugualmente impugnare?

Potrebbe succedere che un giudice dia ragione a una parte grazie ad una testimonianza falsa resa nel corso del processo. Chi ha le prove della falsità delle dichiarazioni del teste può denunciarlo per falsa testimonianza. Verosimilmente il processo penale arriverà ben oltre i termini per proporre appello o ricorso per

Cassazione. Che fare in questi casi? La legge consente un rimedio speciale per correggere l'errore della giustizia (che, in verità, è un errore indotto da un comportamento doloso di un terzo): **la revocazione straordinaria**.

In particolare la legge prevede la possibilità che il processo possa essere deviato da fatti esterni, che possono essere scoperti in qualunque momento, anche a distanza di molto tempo, e quindi **anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza**, ossia dopo che questa diventa definitiva. Questi vizi occulti sono i motivi che possono essere posti alla base dell'impugnazione con revocazione straordinaria:

- la sentenza è l'**effetto del dolo** di una parte in danno dell'altra (si deve trattare di una macchinazione fraudolenta, in un artificio o raggirò diretto e idoneo a paralizzare la difesa della controparte e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, mediante il travisamento dei fatti e della situazione reale);
- si è giudicato in base a **prove dichiarate false** dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- dopo la sentenza si **trovano uno o più documenti decisivi** che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per forza maggiore o per colpa dell'avversario; chi propone la revocazione ha l'onere di dimostrare che la propria ignoranza in merito all'esistenza dei documenti non è derivata da sua colpa fino all'assegnazione della causa a sentenza;
- la sentenza è effetto del **dolo del giudice**, accertato con sentenza passata in giudicato.

Il **termine per proporre revocazione straordinaria** è di 30 giorni che decorre:

- in caso di dolo di una parte: dalla scoperta del dolo;
- in caso di falsità della prova: dalla scoperta della falsità;
- in caso di ritrovamento di documenti decisivi: dal giorno in cui la parte ha avuto notizia dell'esistenza del documento assunto come decisivo;
- in caso di dolo del giudice: dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il dolo.

Se la giustizia lede diritti di terzi

Se un processo si è tenuto tra due soggetti ma finisce per pregiudicare i diritti di un terzo che non ha partecipato alla causa, questi può presentare la cosiddetta **opposizione di terzo**. Si pensi al caso di un giudizio che decide sulla proprietà di un terreno tra due persone mentre questa è invece di un'altra persona che non era stata citata.

La responsabilità dei giudici

La legge prevede una responsabilità dei giudici tutte le volte in cui la sentenza è il frutto di **dolo** (malafede) o **colpa grave** o c'è stato **diniego di giustizia**. In tal caso, lo Stato risarcisce la parte danneggiata ed al Ministero della Giustizia, e non al giudice, che il cittadino si deve rivolgere per farsi indennizzare. Tuttavia, lo Stato si può a sua volta rivalere contro il magistrato. In particolare, si ha:

- **dolo** quando il giudice assume un provvedimento, un atto o un comportamento con la consapevolezza di compiere un atto giudiziario o adotta un comportamento formalmente e sostanzialmente illegittimo, con la volontà di nuocere ingiustamente ad altri e ledere i diritti della parte soccombente;
- **colpa grave** quando il giudice viola in modo evidente la legge o il diritto comunitario, travisa il fatto o le prove, o afferma un fatto la cui esistenza è senza dubbio esclusa dagli atti del procedimento o nega un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, oppure emette un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione;
- **diniego di giustizia** se c'è il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. Il particolare il diniego di giustizia scatta quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, 30 giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente 30 giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

Quanto all'**azione di responsabilità** verso i giudici, la competenza a decidere

spetta al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice nei confronti del quale si intende agire in applicazione delle norme sui procedimenti nei confronti dei magistrati dettata dal codice di procedura penale.

Ci son **tre anni per agire** dalla data del fatto che ha creato il danno.

L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. L'azione può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti contro i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento oppure, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

Note

Autore immagine: 123rf com